

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO, ROMA

RICORSO

Nell'interesse degli avvocati iscritti all'Ordine capitolino BOLOGNESI

Riccardo¹ (c.f. _____), BRUNI Fabrizio² (c.f. _____),
 CAIAFA Antonio³ (c.f. _____),
 CASSIANI Alessandro⁴ (c.f. _____), CERE' Donatella⁵ (c.f. _____),
 DI TOSTO Pietro⁶ (c.f. _____),
 GALLETTI Antonino⁷ (c.f. _____), GIACCHETTI Carlo
 (c.f. _____), MAZZONI Mauro⁸ (c.f. _____),
 MINGHELLI Aldo⁹ (c.f. _____),
 NICODEMI Roberto¹⁰ (c.f. _____), SANTINI Matteo¹¹ (c.f. _____),
 SCIALLA Mario¹² (c.f. _____),
 STOPPANI Isabella Maria (c.f. _____), VAGLIO Mauro¹³

¹ L'Avv. Bolognesi è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

² L'Avv. Bruni è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

³ L'Avv. Bruni è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con _____.

⁴ L'Avv. Cassiani è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____.

⁵ L'Avv. Cerè è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ altri.

⁶ L'Avv. Di Tosto è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

⁷ L'Avv. Galletti è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

⁸ L'Avv. Mazzoni è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

⁹ L'Avv. Minghelli è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

¹⁰ L'Avv. Nicodemi è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

¹¹ L'Avv. Santini è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

¹² L'Avv. Scialla è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

¹³ L'Avv. Vaglio è difensore, per esempio, nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma pendenti con RG _____ ed altri.

Generalità di altri n. 16 ricorrenti

, tutti in proprio e nella qualità di legali rapp.ti p.t. delle associazioni forensi meglio specificate nel corpo del presente ricorso, nonché rappresentati e difesi dall'Avv. **Antonino GALLETTI** (c.f.) - il quale difende anche se medesimo *ex art. 86 c.p.c.* - ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 00193 Roma alla Via Lucrezio Caro n. 63 (fax 0636003838; PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org), in ragione delle procure alle liti stesa in calce al presente atto;

-Ricorrenti-

CONTRO: **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

-Resistente-

**PER LA NULLITA' O L'ANNULLAMENTO
PREVIA TUTELA CAUTELARE**

dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recanti la **limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici** del Tribunale di Roma e, in particolare, dei provvedimenti prot. 9580 del 18.10.2011, 9581 del 18.10.2011, 8223 del 12.9.2011, 10074 del 4.11.2011, nonché di ogni altro atto antecedente,

presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti avvocati iscritti all'albo professionale tenuto presso l'**Ordine di Roma** e svolgono in prevalenza presso gli uffici giudiziari capitolini la loro attività professionale.

Taluni dei ricorrenti sono **consiglieri dell'Ordine capitolino** e, in particolare, l'Avv. Cassiani, attuale Consigliere, è stato anche Presidente per il periodo dal 2004 al 2010, l'Avv. Vaglio è il consigliere dell'Ordine più votato d'Italia con circa 4 mila preferenze (nonché delegato romano alla Cassa Forense), l'Avv. Di Tosto è Consigliere e l'Avv. Cerè è Consigliere (nonché componente del Consiglio Giudiziario); altri ricorrenti – gli Avv. Galletti e Nicodemi – sono componenti romani dell'assemblea dell'organo di rappresentanza politica dell'avvocatura (**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana**) e, segnatamente, l'Avv. Galletti è anche coordinatore della commissione di diritto amministrativo dell'OUA e l'Avv. Nicodemi è componente della Giunta nazionale dell'OUA; infine, molti ricorrenti sono anche rappresentativi delle **associazioni forensi** da loro presiedute e, segnatamente,

- l'Avv. Galletti è pres.te e legale rapp.te p.t. di "*Azione Legale*",
- l'Avv. Bolognesi è pres.te e legale rapp.te p.t. di "*Avvocati per il Lavoro*",
- l'Avv. Bruni è pres.te e legale rapp.te p.t. di "*Associazione Avvocati Romani*",
- l'Avv. Mazzoni è pres.te e legale rapp.te p.t. di "*Accademia Forense*";
- l'Avv. Santini è pres.te e legale rapp.te del "*Centro Studi e Ricerche Diritto della Famiglia e dei Minori*",
- l'Avv. Vaglio è pres.te e legale rapp.te p.t. di "*Agire e Informare*",

Ebbene, **tutti i ricorrenti** agiscono (non già a tutela di un interesse diffuso o collettivo, bensì) quali portatori in concreto ciascuno dell'interesse (legittimo)

a difendere la propria professionalità, l'organizzazione del lavoro e dei rispettivi studi legali; invero, detti interessi devono essere tutelati e difesi a fronte di un'illegittima disciplina amministrativa che ha imposto la limitazione dell'orario di accesso agli uffici ed alle cancellerie adottata **dal Presidente del Tribunale di Roma¹⁴ e dal dirigente amministrativo** ai danni degli utenti del sistema giudiziario capitolino e, dunque, soprattutto, dei professionisti che difendono giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Roma.

Infatti, il Presidente del Tribunale e il dirigente amministrativo, con i provvedimenti impugnati, hanno determinato la **limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie del Tribunale** dapprima con **orario 9-12** dal 1.10.2001 sino al 23.10.2011 poi con **orario 10-13** dal 24.10.2011 sino alla data del prossimo 31.12.2011.

Evidente **il disservizio creato all'utenza e ai professionisti**, ivi compresi i ricorrenti, che svolgono l'attività professionale in modo prevalente presso gli uffici giudiziari capitolini e presso il Tribunale di Roma che, pure essendo il Tribunale **più grande d'Europa** per il numero di procedimenti trattati, di magistrati addetti e di personale di cancelleria impiegato, è oramai tristemente divenuto anche il Tribunale **meno accessibile**.

Nei provvedimenti impugnati non è addotta alcuna ragione di "particolare urgenza" o di "straordinaria necessità" a supporto della limitazione dell'apertura al pubblico imposta. Al contrario, sono state richiamate generiche esigenze di *"verificare un eventuale incremento della produttività"* degli uffici durante l'orario di chiusura (sic!); l'evidente

¹⁴ E' appena il caso di ricordare che il *plenum* del Csm a luglio 2011 all'unanimità ha "bocciato" il piano organizzativo per il triennio 2009-2011 del Tribunale di Roma in ragione dei processi penali pendenti aumentati del 22% negli ultimi anni e sempre più lunghi e di una pendenza "gravissima" anche nel settore civile, per lo meno davanti alla prima sezione. Eppure, di fronte a questa situazione, **non sono state compiute dal tribunale di Roma "scelte credibili", cioè accompagnate da un'analisi sull'efficacia del loro impatto.**

Non è stato predisposto "un organico, documentato e razionale programma di analisi dei flussi e delle pendenze, che deve essere accompagnato da rilevazioni statistiche attendibili", è la lamentela di fondo di Palazzo dei Marescialli che giudica perciò "non convincenti" le scelte compiute dal piano. "Alla gravità della situazione" riscontrata nel settore che si occupa dei dibattimenti collegiali penali, e segnata oltre che dall'incremento dalla "manifesta difficoltà nella conduzione di processi a elevata complessità", "non si è fatto fronte", rimprovera tra l'altro il Csm, con l'aumento dei magistrati addetti e delle udienze. E, al "calo consistente" della produttività della sezione gip-gup (l'indice di smaltimento è passato in due anni dal 103% all'83%), non si è posto rimedio "con adeguata sollecitudine" (fonte: www.roma.repubblica.it).

pregiudizio per l'utenza viene giustificato soltanto nell'ottica di una non meglio precisata *“strategia finalizzata anche ad incrementare la comunicazione e/o informazione all'utenza, tramite i Sistemi Informatici in dotazione”*, poiché durante la chiusura degli uffici *“saranno espletate in tempo reale, a cura del Personale amministrativo, le attività di annotazione, tramite i Sistemi informatici, di tutti gli eventi processuali”*, provvedendosi alla *“scansione in tempo reale dei provvedimenti del Magistrato, nonché alla eliminazione delle copiose giacenze”* della fase esecutiva degli atti giurisdizionali.

Ebbene, questa *“sperimentazione”* (così almeno è definita nei provvedimenti impugnati) *“sulla pelle”* gli utenti e dei professionisti e, dunque, anche dei ricorrenti durerà (almeno) sino al 31.12.2011, laddove *“ove non emergessero apprezzabili incrementi della produttività dell'Ufficio”*, si procederà *“senza indugio, al ripristino del pieno orario di apertura al pubblico”*.

In definitiva, la *“sperimentazione”* che il Presidente del Tribunale e il dirigente amministrativo hanno imposto a migliaia di utenti della città giudiziaria romana ed a 24 mila professionisti romani e, dunque, ai ricorrenti, potrebbe finanche essere **inutile** – per espressa ammissione e riconoscimento presidenziale e dirigenziale – e indurre, all'esito di questa fase, al **mero ritorno alla “normalità”** (peraltro, oramai rimpianta dai ricorrenti), pure dopo avere provocato immotivatamente il *“rallentamento”* -per non dire, l'aver frapposto ulteriore ed inutile ostacolo- all'attività giudiziaria tutta e degli avvocati in particolare. Data quindi l'assoluta, e del resto inevitabile, **imponderabilità dei risultati** del predetto esperimento, dopo il danno arrecato alla professionalità dei ricorrenti, costoro rischiano finanche di dovere subire *“la beffa”* di vedersi riproporre l'ordinario malfunzionamento del sistema, connotato dagli ordinari disservizi ed dai cronici ritardi (almeno però *“spalmati”* nell'arco delle cinque ore ordinarie di apertura al pubblico!).

Nessun riferimento nei provvedimenti impugnati sussiste in ordine alla vigente Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 266) che pure reca l'”*Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi*”, dove nel capo I (“*Obbligo del segreto e dell'osservanza della via gerarchica. Obbligo della residenza. Orario di ufficio. Obbligo della toga. Titolo ufficiale*”) del titolo XI (“*disposizioni varie*”) e, segnatamente all'art. 162 (“*orario di ufficio*”), è stato previsto ed imposto che “*Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico **cinque ore** nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.*

L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Il Presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi”.

Nessun riferimento è contenuto neppure alle numerose indicazioni del CSM volte a chiarire che “*spetta, dunque, esclusivamente ai capi degli uffici giudiziari - e pertanto, nel caso di specie, al Presidente del Tribunale - stabilire l'orario di apertura delle cancellerie, essendo solo obbligati alla preventiva audizione dei loro funzionari, senza altro tipo di vincolo che non sia quello di **garantire, genericamente, la funzionalità ed il buon andamento della predetta struttura...** Si tratta, in sostanza, di **un potere regolamentare e gestionale che il legislatore ha inteso rimettere in forma esclusiva ai singoli capi degli uffici giudiziari.** Difatti, non può dubitarsi che le ribadite prerogative del capo dell'ufficio giudiziario in materia di regolamentazione*

degli orari di apertura delle cancellerie rappresentano, d'altra parte, un momento importante dell'espressione delle capacità organizzative e gestionali dei dirigenti, con effetti rilevanti sul buon andamento e sull'efficienza dell'intera struttura giudiziaria locale, sicché appare auspicabile che gli stessi dirigenti degli uffici giudiziari facciano ricorso ad opzioni condivise e frutto dell'interlocuzione costante, oltre che con gli addetti ai servizi amministrativi e i magistrati interessati, anche con gli utenti degli uffici stessi, siano essi parti pubbliche o private”.

Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 162 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e 97 Cost. Nullità ex art. 21-septies dei provvedimenti amministrativi di esclusiva pertinenza del capo dell'ufficio giudiziario ed inopinatamente adottati anche dal dirigente amministrativo privo d'attribuzione o, comunque, annullabilità ex art. 21-octies Legge 241/1990 per l'incompetenza di quest'ultimo.

La Costituzione impone che i pubblici uffici siano “organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” e che “nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.

La legge ordinaria (art. 162 L. 1196/1960) impone l'apertura al pubblico degli uffici giudiziari e di cancelleria per “cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” ed attribuisce la competenza esclusiva ai “capi degli uffici giudiziari”.

La Suprema Corte di Cassazione (sezione prima, sent. 10537 del 23.10.1998) ha chiarito che “l'art. 162 della legge n. 1196 del 1960 (recante

l'ordinamento del personale delle cancelleria e segreterie giudiziarie e dei dattilografi) - il quale dispone che le cancellerie e le segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate - è una norma di organizzazione delle cancellerie e segreterie giudiziarie la quale, come tutte le norme di organizzazione volte a disciplinare l'azione della pubblica amministrazione, non attribuisce diritti soggettivi ai soggetti interessati alla loro osservanza ma, eventualmente, solo interessi legittimi tutelabili unicamente nei modi previsti in relazione a questi”.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati illegittimamente ed in palese violazione della disciplina normativa indicata in epigrafe.

E, infatti:

- con i provvedimenti impugnati si limita colpevolmente l'orario d'accesso alle cancellerie ed agli “uffici romani” per sole 3 ore giornaliere, anziché consentirlo per 5 ore e
- i provvedimenti impugnati non sono stati assunti dal (solo) capo dell'ufficio giudiziario romano, ma recano la firma e, dunque, la paternità anche del dirigente amministrativo il quale avrebbe dovuto essere soltanto “sentito” nella fase istruttoria (che in concreto è del tutto mancata o, comunque, è stata insufficiente ed unilaterale).

Addirittura, i provvedimenti impugnati – sotto l'aspetto da ultimo evidenziato – sono affetti anche da **nullità ex art. 21 – septies della legge sul procedimento**, laddove è palese il “difetto assoluto di attribuzione” in capo al dirigente amministrativo che, stando a quanto risulta *per tabulas* nei provvedimenti impugnati, ne ha assunto la paternità o, comunque, a partecipato alla (co)decisione, laddove avrebbe dovuto soltanto essere sentito nella fase istruttoria.

In ogni caso poi i provvedimenti sono **annullabili ex art. 21 – octies della legge sul procedimento** per l'incompetenza evidente in capo al dirigente amministrativo che pure li ha sottoscritti, assumendone la paternità assieme al capo dell'ufficio giudiziario.

2. Eccesso di potere per sviamento, per motivazione insufficiente, contraddittoria, perplessa ed illogica, per la violazione della disciplina regolamentare e della interpretazione fornita dal CSM in relazione alla disciplina di riferimento.

La normativa di rango primario e costituzionale ha attribuito la facoltà **ai capi degli uffici giudiziari** di regolarne l'orario d'accesso per garantire la funzionalità ed il buon andamento della struttura.

Nella fattispecie, appare quantomeno dubbio – anche alla luce della dichiarata e rivendicata (nei provvedimenti impugnati) **natura sperimentale dell'intervento** – che il potere sia stato speso in senso conforme a quanto imposto dalla norma attributiva.

Il raggiungimento delle finalità dichiarate nei provvedimenti impugnati, cioè il consentire lo smaltimento dell'arretrato, l'agevolare la scansione dei documenti dei magistrati, etc., dovrebbero invero essere ottenuti l'impegno anche straordinario ed all'uopo ben retribuito del personale di cancelleria come imposto dall'ultimo comma dell'art. 162 L. 1196/1960: *“Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale...”*.

Del resto, in senso conforme, milita la lettura del combinato disposto

- della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante le *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*)¹⁵ che impone, tra l'altro,

¹⁵ In particolare, appare utile richiamare la disciplina di cui all'art. 2 del citato D. Lgs. 165/2001 che ha previsto che

l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea" e

- dal titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (recante *l'Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*"), laddove appare palese e logico che **l'innovazione, la produttività, l'efficienza e la trasparenza del lavoro pubblico non possono certamente essere perseguite a discapito dell'utenza**, costretta ad ore interminabili di fila ed attese defatiganti davanti agli uffici giudiziari e di cancelleria col rischio poi di vedersi chiusa la porta in faccia allo "scoccare" della terza ora lavorativa di apertura al pubblico degli uffici.

3. Eccesso di potere per illogicità, sviamento, perplessità dell'azione amministrativa.

Con i provvedimenti impugnati è stata imposta la riduzione degli orari di cancelleria a sole tre ore nei giorni feriali dapprima dalle 9 alle 12 e poi dalle 10 alle 13 nel breve lasso di tempo di pochi giorni.

Evidenti le difficoltà dell'utenza e dei professionisti ricorrenti nel programmare le attività professionali e nell'assolvere con **diligenza e**

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea."

puntualità alla molteplicità di adempimenti professionali richiesti dai giudizi patrocinati.

La “sperimentazione” per fornire risposte utili deve essere omogenea nel tempo e non mutare di volta in volta in un brevissimo lasso di tempo e, soprattutto, per dirla come il *plenum* del CSM in occasione della **unanime bocciatura del piano organizzativo per il triennio 2009-2011, “le scelte operate, a volte anche radicali, non risultano pertanto convincenti, in quanto non corredate da una analisi circa l’efficacia del loro impatto”.**

Nella fattispecie, a fronte di una decisione che non ha eguali nel panorama nazionale (e, presumibilmente, europeo), è **del tutto mancata – ancora una volta – la necessaria e preventiva analisi e lo studio dell’impatto della “sperimentazione”** rispetto al dovere di assicurare la fruibilità degli uffici all’utenza ed ai professionisti.

4. Violazione dei principi di partecipazione, di pubblicità, del giusto procedimento e del minore sacrificio e difetto assoluto di istruttoria o, comunque, istruttoria insufficiente ed unilaterale (contra, L. 241/190 s.m.i.). Contrasto e contraddittorietà rispetto alle indicazioni fornite dal CSM.

Provvedimenti di **vasta portata ed impatto dirompente** sulle abitudini e sull’attività professionale degli utenti degli uffici giudiziari avrebbero dovuto certamente essere frutto della **ponderazione** tra l’interesse pubblico asseritamente perseguito e quello privato dei professionisti (ricorrenti) e della collettività alla fruizione degli uffici.

Nei provvedimenti impugnati non v’è traccia della **preventiva e doverosa partecipazione al procedimento** dei professionisti e/o delle loro rappresentanze istituzionali (Consiglio Nazionale Forense ed Ordine) o politiche (Organismo Unitario dell’Avvocatura) o associative, pure doverosa

ex lege (L. 241/1990 s.m.i.) ed auspicata nelle **indicazioni fornite dal CSM** al riguardo (e già riportate nella parte in fatto del presente ricorso).

Gli intenti, pure in astratto lodevoli e condivisibili, sottesi all'adozione dei provvedimenti impugnati, non dovevano essere assunti in modo **unilaterale, senza approfondimenti istruttori** nella competente sede procedimentale, pena la patente violazione dei principi richiamati in epigrafe e di quello del minore sacrificio.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini dell'attività istruttoria, si chiede che sia disposta l'acquisizione degli atti e dei documenti relativi al procedimento di limitazione dell'accesso al pubblico degli uffici giudiziari e di cancelleria.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

EX ART. 56 ALL. 1 D.LGS. 104/2010

Sussiste l'**estrema urgenza** affinché sia sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con la conseguenziale reviviscenza degli ordinari orari di apertura al pubblico della cancelleria.

La **misura cautelare straordinaria** è altresì indispensabile in ragione della **efficacia limitata nel tempo** (sino al 31 dicembre 2011) dei provvedimenti impugnati che è stato addirittura difficoltoso reperire¹⁶ e che pure grandemente incidono, pregiudicandola, nell'attività professionale dei ricorrenti, mettendone a repentaglio il corretto esercizio e rendendo oltremodo difficoltosa, se non impossibile, la **doverosa osservanza degli obblighi di diligenza professionale** posti a presidio del diritto costituzionale alla difesa tecnica a beneficio dei cittadini patrocinati.

Infatti, i provvedimenti impugnati mettono **quotidianamente a rischio** di responsabilità professionale i ricorrenti per eventuali inadempimenti dovuti

¹⁶ Infatti, l'essenza dei provvedimenti impugnati è stata resa nota ai ricorrenti mediante la mera affissione di "tazebao" nei corridoi delle sedi giudiziarie, laddove sarebbe stato doveroso – anche alla luce del fatto che tutti gli avvocati sono ormai dotati di PEC, resa pubblica anche mediante l'indicazione nell'albo elettronico d'appartenenza (oltre che negli scritti difensivi) – provvedere alla comunicazione a ciascun singolo professionista.

all'impossibilità di operare nel **ristretto (e residuo) periodo di apertura** al pubblico della generalità delle cancellerie e degli uffici giudiziari.

Soltanto la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale, anche ai limitati fini del riesame, pare consentire di garantire **da subito** la possibilità per i professionisti ricorrenti di dare **piena e concreta attuazione al diritto alla difesa tecnica** di ciascun cittadino ed ai **noti e connessi principi e diritti di rango addirittura costituzionale** (artt. 24, 41, 103, 113 Cost.), evitando di incorrere loro stessi in **decadenze e omissioni** poi passibili di sanzioni disciplinari e fonte certa di responsabilità professionale.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Sul *fumus* si rimanda ai vizi - motivi del ricorso.

Sussiste altresì il **grave pregiudizio**, atteso che i provvedimenti impugnati nei fatti rendo oltremodo difficoltosa, se non impossibile, l'attività professionale dei ricorrenti, esponendoli – come già evidenziato – anche al rischio **continuo e quotidiano di responsabilità** nei confronti degli assistiti per eventuali decadenze e omissioni dovute al mancato tempestivo deposito di atti, documenti, memorie e fascicoli nelle cancellerie, **oramai aperte soltanto in via residuale** nell'arco di tre ore giornaliere.

Anche **l'interesse pubblico all'innovazione, produttività, efficienza e trasparenza del lavoro pubblico** è meglio garantito dalla concessione della tutela d'urgenza, atteso che **un diritto costituzionalmente garantito, quello all'organizzazione ex lege dei pubblici uffici (art. 97 Cost.) - assieme a quello alla difesa (24 Cost.) e la libertà economica (art. 41 Cost.) -** è stato piegato da una disciplina provvedimentoale che fa cattivo uso del potere amministrativo, in patente violazione della disciplina di rango primaria dettata dal legislatore e già richiamata nel corpo del presente ricorso.

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti, così come rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

all'Ecc.mo Collegio adito, in via cautelare, sussistendo la gravità dei motivi evidenziati e, comunque, il grave pregiudizio, che sia concessa la tutela cautelare richiesta, anche ai limitati fini del riesame (già per ordine presidenziale o, in subordine, con ordinanza collegiale); in via principale e nel merito, che il ricorso sia accolto e, conseguentemente, che i provvedimenti impugnati siano dichiarati nulli o annullati assieme ad ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti. Con vittoria di onorari, diritti e spese. Ai fini del contributo unificato è dovuto l'importo di Euro 600,00.

Ai sensi dell'art. 52 del c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c. si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente autorizzi la notificazione del ricorso direttamente dal difensore per a mezzo fax.

Ai fini dell'attività istruttoria, ferme le istanze già formulate, si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti atti e documenti:

A) Originale ricorso notificato con procura alle liti stesa in calce,

- 1) copia provv. prot. 9580 del 18.10.2011;
- 2) copia provv. prot. 9581 del 18.10.2011;
- 3) copia provv. prot. 8223 del 12.9.2011;
- 4) copia provv. prot. 10074 del 4.11.2011;
- 5) copia stralcio L. 1196/1960;
- 6) copia risposta del CSM a quesito del 17.1.2008.

Con osservanza.

Roma, data di deposito

Avv. Antonino Galletti

RELATA DI NOTIFICA EX ART.1 LEGGE 21/1/1994 N.53

REP. N.

Il sottoscritto Avv. Antonino Galletti, con studio in 00193 Roma alla Via L. Caro n. 63, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 866/2004 not., per conto dei ricorrenti in epigrafe indicati (Bolognesi ed altri), ha notificato il ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, con l'unita istanza cautelare al:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00187 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

a mezzo del servizio postale di Roma (si veda timbro postale) con raccomandate a/r n.

Roma, data di notifica

Avv. Antonino Galletti

Avv. Antonino Galletti
Avv. Filippo Manca

Avv. Marco Di Giuseppe
Dott. Mauro Martucci
Dott. Ferdinando Perri
Dott. Antonio Cortese
Dott. Giulia Pirulli
Dott. Giulia d'Orso

ECC.MO TRIBUNALE AMM.VO DEL LAZIO, SEDE DI ROMA

ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA


Il sottoscritto avv. Antonino Galletti, difensore se medesimo ed altri nel procedimento contro il Ministero della Giustizia per l'ann.to degli illegittimi provv.ti di limitazione dell'orario di accesso alle cancellerie ed agli uffici giudiziari del pres.te del Tribunale di Roma e del dirigente amm.vo

CHIEDE

All'Ill.mo Sig. Presidente del Tar adito, la fissazione dell'udienza per la discussione nel merito del ricorso.
Con osservanza.

Roma, data di deposito

Avv. Antonino Galletti





REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Avv. Galletti Antonino

Presso:

Galletti Studio Legale

Via Lucrezio Caro, 63 00193 Roma Tel

0636004333 Fax

Avviso di camera di consiglio

GIUDIZIO CAUTELARE

(ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm.)

Si comunica che la discussione del ricorso indicato e' fissata per la camera di consiglio del giorno 07/12/2011 alle ore 8.45.

Numero Registro Generale: 9311/2011

Oggetto : annullamento dei provvedimenti recanti la limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del tribunale di roma

Parti	Avvocati
--------------	-----------------

GALLETTI ANTONINO ED ALTRI, ed altri

Avv. Galletti Antonino

Contro:

Parti	Avvocati
--------------	-----------------

Ministero Della Giustizia

Roma, li' 16/11/2011

l'operatore amministrativo